Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 185 del 12 agosto 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 agosto 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. **666.**

Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 666.

Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al Codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 1.

Nei casi indicati nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 131 del codice di procedura penale il presidente, il giudice o il pretore ne fa immediato rapporto alla sezione istruttoria.

Art. 2.

Gli avvisi e le comunicazioni prescritti nel secondo capoverso e nell'ultima parte dell'art. 169 del codice di procedura penale devono in ogni caso contenere:

1) il nome del destinatario della notificazione;

2) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;

3) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Ricorrendone le ipotesi, l'avviso deve altresì contenere l'indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato, nonchè del luogo e della data di comparizione.

Art. 3.

Agli effetti dell'ultima parte dell'art. 170 del codice di procedura penale, il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello o di rinvio.

Art. 4.

Per le notificazioni prevedute dall'art. 175 del codice di procedura penale si osservano le disposizioni della prima parte, nonchè del primo e terzo capoverso dell'art. 169 dello stesso codice, ferma rimanendo l'ultima parte del predetto art. 175.

Art. 5.

La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione, fatta a' termini del primo capoverso dell'art. 198 del codice di procedura penale, e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a' termini del terzo capoverso dell'art. 201 del codice predetto, devono essere autenticate da un notaio ovvero dal sindaco o dal giudice conciliatore del luogo.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Art. 6.

Le raccomandate che pervengono agli uffici giudiziari devono, a cura del cancelliere, essere registrate sul registro di corrispondenza con l'annotazione del mittente, del luogo di provenienza, del contenuto e della destinazione.

Sull'atto contenente dichiarazione di impugnazione, pervenuto per mezzo di raccomandata ovvero per dispaccio telegrafico a' termini dell'art. 198 del codice di procedura penale, il cancelliere appone l'indicazione del giorno in cui lo riceve e la sua sottoscrizione, e ne cura immediatamente l'unione agli atti del procedimento.

Art. 7.

Per gli avvisi e le comunicazioni che secondo le disposizioni del codice di procedura penale devono aver luogo per mezzo della posta si provvede a norma dell'art. 137, prima parte, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

Art. 8.

Il cancelliere, che ha ricevuto la dichiarazione di impugnazione del pubblico ministero, a norma dell'art. 199-*bis* del codice di procedura penale, deve curarne la notificazione all'imputato nei modi indicati nell'art. 168 del codice predetto, se quello è detenuto, nell'art. 171 dello stesso codice, se vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, e nell'art. 170 del codice medesimo, se vi è stata dichiarazione di irreperibilità.

Fuori dei casi precedenti, e quando non sia possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la notificazione è eseguita nel luogo dove è avvenuta l'ultima notifica valida, ovvero nel domicilio, nella residenza o nel recapito risultante dagli atti. Tuttavia, se vi è stata mutazione relativa ai detti luoghi, il cancelliere ne riferisce immediatamente al giudice, il quale, verificate le anzidette condizioni, dispone con decreto che la notificazione sia eseguita senza ritardo mediante deposito in cancelleria; dell'avvenuta notificazione il cancelliere dà subito avviso all'imputato con l'osservanza delle norme degli articoli 169 e 170 del codice di procedura penale.

Art. 9.

Gli ufficiali giudiziari devono eseguire d'urgenza la notificazione prevista nell'art. 199-*bis* del codice di procedura penale e restituire senza ritardo gli atti relativi al cancelliere richiedente.

Se l'ufficiale giudiziario ritarda la notificazione o la restituzione, ovvero non la esegue regolarmente, il cancelliere ne riferisce al magistrato investito del potere di sorveglianza per gli opportuni provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Art. 10.

Nell'istruzione per i reati di competenza del tribunale per i minorenni l'imputato deve essere scarcerato, qualora la custodia preventiva abbia oltrepassato i termini

stabiliti nella prima parte dell'art. 272 del codice di procedura penale e non sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio.

Art. 11.

Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale dell'imputato, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare.

La stessa disposizione, per quanto applicabile, si osserva nell'ipotesi in cui, a' termini della prima parte dell'art. 279 del codice di procedura penale, sia stata proposta domanda di libertà provvisoria in pendenza del ricorso per cassazione ed abbia già avuto luogo la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 dello stesso codice.

Art. 12.

Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla libertà provvisoria, emessa nel corso del dibattimento, può essere subito proposto, se il dibattimento è rinviato a tempo indeterminato o se è pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio e dalla pronuncia della sentenza.

Art. 13.

Gli atti di istruzione, che possono essere esaminati dai difensori a' termini dell'art. 304-*quater* del codice di procedura penale, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata di esso fissata dal giudice. Scaduto il termine fissato dal giudice, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

Art. 14.

Nel caso di perizia disposta nel dibattimento, ed in questo espletata, le parti private hanno facoltà di presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un proprio consulente tecnico perchè esponga le sue osservazioni sulle conclusioni del perito: per l'esercizio di tale facoltà il dibattimento non può essere sospeso o rinviato. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 315 del codice di procedura penale e, se le parti interessate sono più, si osserva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 323 dello stesso codice.

Art. 15.

Contemporaneamente ai provvedimenti contenuti nell'ultimo capoverso dell'art. 640 del codice di procedura penale il presidente della Corte d'appello nomina il relatore affinchè riferisca in camera di consiglio.

La persona, a cui è notificato l'avviso indicato nell'ultima parte dell'art. 640 del codice di procedura penale, può, entro il termine ivi stabilito, direttamente o a mezzo di un difensore, esaminare nella cancelleria della Corte di appello gli atti e i documenti, fare dichiarazioni e presentare memorie difensive.

Nello stesso termine il pubblico ministero può presentare requisitorie.

La Corte decide con decreto motivato.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Le norme della legge 18 giugno 1955, n. 517, si applicano a tutti i procedimenti e gli affari penali in corso all'entrata in vigore della legge stessa, in qualunque stato e grado si trovino, se non sia diversamente stabilito.

Gli atti compiuti secondo le norme abrogate del codice di procedura penale conservano la loro validità.

Art. 17.

La disposizione dell'art. 199-*bis* del codice di procedura penale non si applica alle dichiarazioni di impugnazione proposte prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 1955, n. 517.

Art. 18.

Entro il termine fissato dall'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, saranno emanate le ulteriori norme che potranno occorrere, ai sensi del predetto art. 20.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1955

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(31001172) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.